



STATUTO

*Testo approvato dal Ministero del Tesoro
in data 16 ottobre 2000*

*con modifiche e integrazioni
approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
in data 23 marzo 2006
(articoli 1,3,4,10,11,15,18,19,20,21,22,25,26,28 e 29)*

*Integrazione
(articolo 9)*

*Modifica approvata in data 24 aprile 2009
(articolo 14)*

*Modifiche approvate in data 5 febbraio 2013
(articoli 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 e 30)*

*Modifiche approvate in data 17 febbraio 2016
(articoli 7,12,18,19,22,24 e 31)*

*Modifiche approvate in data 14 novembre 2016
(articoli 1,5,9,10,13,14,15,15bis,17,18,19,20,23 e 31)*

Titolo I – Principi generali

- Articolo 1 - Denominazione, natura e sede
- Articolo 2 - Principi e Scopi
- Articolo 3 - Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari
- Articolo 4 - Patrimonio

Titolo II – Organizzazione

Parte 1ª - Organi

- Articolo 5 - Organi della Fondazione
Parte 2ª - Disposizioni comuni in materia di: requisiti, incompatibilità, conflitto di interessi, sospensione, decadenza, compensi
- Articolo 6 - Requisiti di onorabilità
- Articolo 7 - Cause di incompatibilità e ineleggibilità
- Articolo 8 - Sospensione dalla carica
- Articolo 9 - Residenza
- Articolo 10 - Conflitto di interessi
- Articolo 11 - Decadenza dalla carica
- Articolo 12 - Indennità e compensi

Parte 3ª - Assemblea dei soci

- Articolo 13 - I soci
- Articolo 14 - Nomina dei soci
- Articolo 15 - Compiti
- Articolo 15bis - Il Collegio di Garanzia
- Articolo 16 - Riunioni
- Articolo 17 - Presidenza, adunanze e deliberazioni

Parte 4ª - Collegio di indirizzo

- Articolo 18 - Composizione
- Articolo 19 - Competenze
- Articolo 20 - Adunanze e deliberazioni

Parte 5ª - Consiglio di Amministrazione

- Articolo 21 - Composizione, requisiti di professionalità, durata in carica
- Articolo 22 - Competenze
- Articolo 23 - Adunanze e deliberazioni

Parte 6ª - Presidente della Fondazione

- Articolo 24 - Il Presidente

Parte 7ª - Collegio dei Revisori

- Articolo 25 - Composizione, durata in carica, compiti.
Parte 8ª - Segretario generale e struttura operativa
- Articolo 26 - Segretario generale
- Articolo 27 - Struttura operativa

Titolo III – Scritture contabili, bilancio e documento programmatico previsionale

- Articolo 28 - Libri e scritture contabili
- Articolo 29 - Documento programmatico previsionale – Bilancio annuale

Titolo IV – Durata, liquidazione, devoluzione del patrimonio

- Articolo 30 - Durata, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Titolo V – Norme transitorie – Efficacia delle modifiche allo Statuto

- Articolo 31 - Norme transitorie – Efficacia delle modifiche allo Statuto

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Denominazione, natura e sede

La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA" è una persona giuridica privata a base associativa, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale ed è soggetto vocato all'organizzazione delle libertà sociali. La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa e dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (di seguito Protocollo d'intesa), dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modifiche ed integrazioni e dal Codice Civile.

Essa è la continuazione storica della Cassa di Risparmio in Bologna, fondata nel 1837 da una associazione di cento private persone, riconosciuta dal Governo Pontificio con decreto del Cardinale legato di Bologna in data 14 luglio 1837 n. 5766 e dal Governo italiano con decreto reale in data 17 marzo 1861.

La Fondazione ha la sua sede in Bologna, via Farini n. 15.

Articolo 2

Principi e Scopi

La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, anche avendo cura di assicurare l'assenza di conflitti di interesse e impedimenti statuari o normativi nelle cariche ricoperte e nelle deliberazioni da assumere da parte dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Collegio di indirizzo secondo quanto previsto dal Codice etico della Fondazione, dalle norme di legge e dal presente Statuto e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo locale nel territorio di riferimento nel rispetto delle tradizioni originarie, con particolare attenzione alla comunità nel cui interesse ha da sempre operato per il conseguimento del bene comune. Ricorrendo determinati presupposti, agisce in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta/Associazione regionale delle Fondazioni. Essa ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, solidarietà ed eguaglianza, seguendo le regole di legalità, trasparenza e responsabilità, utilizzando le modalità e gli strumenti più idonei a garantire efficienza ed economicità, stabilità, continuità e qualità nelle proprie azioni.

A tal fine essa di norma interviene promuovendo e sostenendo:

- la ricerca scientifica, l'istruzione e formazione,
- l'arte, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali,
- lo sviluppo economico,
- l'assistenza, anche in ambito sanitario, con particolare riguardo alle categorie sociali deboli.

Nell'ambito dei "settori ammessi" previsti dall'articolo 1 del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione opera in via prevalente nei "settori rilevanti" da individuarsi ogni tre anni all'interno dei "settori ammessi", in un numero non superiore a cinque, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza.

La Fondazione opera prevalentemente nel territorio metropolitano e regionale e può sostenere iniziative riconducibili ai settori sopra indicati se di alto contenuto sociale, al di fuori del territorio nazionale, anche d'intesa con altri organismi nazionali e internazionali.

Articolo 3

Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

- 1) La Fondazione con regolamenti interni determina le modalità e i criteri secondo cui dovranno essere realizzati i propri fini statutari. Tali regolamenti sono volti, fra l'altro, ad assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi statutari nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
- 2) La Fondazione, fatta salva la prioritaria attenzione alla realizzazione degli scopi statutari, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, avuto anche riguardo agli interventi programmati da altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali, assicurando una consultazione preventiva nella predisposizione dei documenti programmatici mediante forme di consultazione degli enti pubblici e privati che per legge concorrono alla formazione dell'organo di indirizzo e delle altre Fondazioni di origine bancaria operanti sul territorio. Ciò anche promuovendo iniziative di collaborazione sia con enti di diritto pubblico, con particolare riferimento a quelli direttamente rappresentativi, sia con istituzioni della società civile, nel comune rispetto del pluralismo delle istituzioni.
- 3) La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare direttamente o indirettamente imprese strumentali di cui all'art. 1, lettera h), decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate, dettando indirizzi e linee operative. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3bis, del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
- 4) La Fondazione amministra il proprio patrimonio in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, con tutte le modalità consentite dalla natura giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, direttamente o indirettamente, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore

dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, ai sensi dell'art. 1, lettera h), del decreto legislativo stesso.

- 5) La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo, anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente, nei limiti di legge e di statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.
- 6) La Fondazione può assumere, in seguito a donazioni e/o disposizioni testamentarie, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante o dal testatore a specifiche destinazioni nei settori di intervento.
- 7) La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo d'intesa e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

Esso è inizialmente costituito da:

- cespiti mobiliari ed immobiliari,
- accantonamenti a fondi e riserve;

e si incrementa di norma per effetto di:

- accantonamenti alla riserva obbligatoria,
- accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Collegio di indirizzo, e sottoposti alle valutazioni dell'Autorità di vigilanza;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente devolute a tale destinazione dal donante,
- quote di associazione dei soci fissate nell'importo di € 1.000,00 ciascuna.

Può inoltre essere incrementato/ridotto in funzione delle plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria.

La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3bis, del medesimo decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare

l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'organo di indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

La gestione del patrimonio è ispirata a principi di trasparenza e moralità, osservando criteri prudenziali, e svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, a intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, fermo restando che la gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari, seppure abilitati ai sensi della citata normativa, nei quali ricoprono cariche o abbiano partecipazioni i componenti degli organi della Fondazione, nonché i relativi parenti o affini, né potranno essere designati quali componenti degli organi della Fondazione gli amministratori, i collaboratori, i dipendenti, compresi i parenti o gli affini, del soggetto gestore. La scelta degli intermediari, effettuata secondo criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, è disciplinata da regole interne definite dal Collegio di indirizzo anche in termini generali e comunque, nella gestione del patrimonio, la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata ad ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

La Fondazione destina il reddito secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, assicurando il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Nel rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la gestione del patrimonio della Fondazione è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Titolo II

Organizzazione

Parte 1^a - Organi

Articolo 5

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Collegio d'indirizzo
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

I compiti degli organi della Fondazione sono esercitati in conformità alle funzioni rispettivamente attribuite dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, rispettando la distinzione tra funzioni di indirizzo, di amministrazione e gestione, di vigilanza e controllo.

Dalla data di scadenza il Collegio d'Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori mantengono le rispettive funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione per quanto attiene al Collegio d'Indirizzo e al Consiglio di Amministrazione, sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi Organi.

Ferme restando le competenze degli altri organi, all'Assemblea dei soci spetta la funzione di mantenere la continuità della rappresentanza degli interessi storici originari della Fondazione. A tale fine, con proprio regolamento l'Assemblea dei soci della Fondazione stabilisce criteri e modalità per la selezione dei nuovi soci onde garantire esperienze, capacità e professionalità di alto profilo e di significativa distinzione secondo i principi che reggono l'organizzazione delle Fondazioni a base associativa.

Parte 2ª - Disposizioni comuni in materia di: requisiti, incompatibilità, conflitto di interessi, sospensione, decadenza, compensi

Articolo 6

Requisiti di onorabilità

Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. L'Organo di indirizzo, fatte salve le competenze proprie dell'Assemblea dei soci, definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono poi essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Le cariche, comunque denominate nell'ambito della Fondazione, compresa quella di Segretario generale, non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal precedente comma 2, lettera c), punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato.

I componenti gli organi della Fondazione e il Segretario generale devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni personali che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, entro trenta giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della immagine della Fondazione.

Articolo 7

Cause di incompatibilità e ineleggibilità

Ai componenti gli organi della Fondazione si applicano le incompatibilità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti per gli esponenti delle fondazioni di origine bancaria.

Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:

- 1) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
- 2) il coniuge, i parenti o affini dei componenti gli organi della Fondazione;
- 3) i dipendenti in servizio della Fondazione (o di società da quest'ultima controllate), nonché il coniuge di detti dipendenti, i loro parenti o affini;
- 4) i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali, metropolitani e comunali, il Presidente della Provincia/Città metropolitana, il Sindaco, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dei Consorzi fra enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle Giunte di unioni di Comuni, i Consiglieri di amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente e i componenti degli Organi delle Comunità montane, ivi compresi coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei ventiquattro mesi precedenti alla nomina;
- 5) coloro che siano Amministratori, che svolgano funzioni di controllo ovvero siano dipendenti, anche a tempo determinato, con vincolo di subordinazione gerarchica, dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, nonché coloro che svolgano incarichi di collaborazione di natura parasubordinata diversa da incarichi professionali specifici presso i medesimi soggetti;
- 6) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, o che svolgano funzioni di direzione, di altre fondazioni di origine bancaria;
- 7) coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dei medesimi;
- 8) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- 9) coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 8 del presente statuto;
- 10) coloro che ricoprono la carica di Amministratore dei soggetti destinatari delle erogazioni della Fondazione con i quali la Fondazione stessa abbia rapporti sistematici, organici e permanenti.

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione:

- non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
- non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, né assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Le cariche di componente il Collegio di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori sono tra loro reciprocamente incompatibili.

Le medesime incompatibilità si estendono al Segretario generale ed al Vice Segretario generale, ove nominato, ad eccezione di quella di cui al punto 3) relativa all'essere dipendente della Fondazione.

I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quattro anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Articolo 8

Sospensione dalla carica

I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera c);
- b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 6, comma 3, con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

I componenti gli organi della Fondazione devono immediatamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero – per quanto attiene al Segretario generale – del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate.

L'organo competente assume entro trenta giorni le relative decisioni.

In caso di nomina di un componente dell'Assemblea in un altro organo della Fondazione, il socio resta sospeso ed il periodo trascorso in altro organo non è computato nel calcolo della durata della carica di socio

di cui al successivo art. 13. Lo stesso può tuttavia sottoscrivere la proposta per la nomina di nuovi soci ed esercitare il diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea di cui all'art. 15, lettera b).

Articolo 9

Residenza

I componenti gli organi, ad eccezione dei Soci di diritto, debbono risultare, all'atto della nomina, residenti o domiciliati nell'area metropolitana di Bologna da almeno tre anni.

Articolo 10

Conflitto di interessi

I componenti gli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione così come individuato dal presente Statuto; nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti o affini, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, o comunque un interesse personale, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

L'organo di appartenenza valuta e adotta il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea nonché il provvedimento della decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa della comunicazione ovvero qualora il conflitto assuma natura ritenuta permanente.

I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Articolo 11

Decadenza dalla carica

I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 6, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità normativamente previste di cui all'art. 7, tengano comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa anche in relazione alle disposizioni contenute nel codice etico vigente, omettano dolosamente la comunicazione:

- di sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'art. 7,
- di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 8,
- di un conflitto di interessi di cui all'art. 10.

I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo o, nel caso dei Revisori, anche del Collegio di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Il componente che sia stato dichiarato decaduto non potrà più far parte, ad alcun titolo, di organi della Fondazione.

Articolo 12

Indennità e compensi

I compensi per i componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Ai componenti il Collegio di indirizzo spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Collegio di indirizzo medesimo, sentito il Collegio dei Revisori.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, del gettone di presenza e del rimborso spese sono determinate dal Collegio di indirizzo, col parere favorevole del Collegio dei Revisori, al momento della nomina dei suddetti organi.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza relativi alla stessa giornata.

Parte 3ª - Assemblea dei soci

Articolo 13

I soci

I soci rappresentano la continuità della Fondazione.

I Soci contribuiscono con il loro impegno e la loro esperienza all'attività della Fondazione; essi sono moralmente impegnati a partecipare assiduamente all'attività dell'Assemblea.

Il numero massimo dei soci è 100, compresi i due Soci di diritto. Sono Soci di diritto le persone che, per il tempo del loro mandato, rivestono gli uffici di Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e di Arcivescovo Metropolitano di Bologna, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal regolamento dell'Assemblea dei Soci.

I Soci di diritto decadono dalla qualità di Socio al venir meno dall'incarico in uno degli uffici di cui al comma 3 e vengono sostituiti dal loro successore nel medesimo incarico. Qualora un Socio di diritto sia già socio elettivo, la corrispondente posizione di Socio di diritto rimarrà temporaneamente vacante fino al cessare di tale condizione; analogamente avverrà nel caso in cui il Socio di diritto decada, non accetti la nomina o ne rassegni le dimissioni.

I Soci elettivi sono scelti secondo le norme dettate dallo Statuto e dal regolamento dell'Assemblea in modo da rappresentare la comunità del territorio definito dallo Statuto medesimo come ambito d'intervento prioritario della Fondazione e nei settori di intervento richiamati al precedente art. 2.

Ciascun Socio elettivo, in occasione della prima nomina, deve sottoscrivere la quota associativa di cui all'art. 4 versandone il relativo importo. Detta quota non è ulteriormente dovuta in caso di successiva eventuale conferma.

Le quote di associazione dei soci sono personali, indivisibili, intrasmissibili ed infruttifere; alla morte del socio e negli altri casi di cessazione o di perdita della qualità di socio, l'importo delle quote va ad incremento del patrimonio della Fondazione.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione.

I soci elettivi durano in carica dieci anni, con possibilità di riconferma per un solo ulteriore mandato anche non consecutivo.

Articolo 14

Nomina dei soci

La qualità di socio elettivo si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei soci su proposta sottoscritta da almeno venti soci, comunicata al Presidente dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata o altro mezzo che ne attesti la ricezione, nel periodo 1 dicembre/15 gennaio successivo di ogni anno. Per ogni Assemblea ciascun socio può proporre un numero di candidati non superiore a 1/3 dei posti disponibili, con arrotondamento all'unità superiore, e ogni candidatura deve essere corredata da idonea documentazione ai fini della verifica dei requisiti richiesti.

I candidati devono avere la piena capacità civile, essere di indiscussa probità, esercitare o aver esercitato qualificanti funzioni in campo culturale, economico, sociale, del volontariato e della filantropia, ed essere pertanto adeguatamente rappresentativi, per doti personali, nell'ambito di attività imprenditoriali, amministrative, professionali, di studio e di ricerca, dell'arte e della vita civile. Tali requisiti sono riscontrati dal Collegio di Garanzia, che riferisce in merito all'Assemblea dei soci per le relative decisioni.

I nominativi dei candidati all'ammissione e/o alla conferma come socio elettivo, per i quali la sussistenza dei requisiti per la nomina a socio sia stata riscontrata, sono inseriti in un'unica lista in ordine alfabetico e sottoposti al voto dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, con all'ordine del giorno la proposta di ammissione di nuovi Soci e/o la conferma di Soci che abbiano completato il primo mandato decennale o lo completeranno nell'anno solare, deve essere indicato il numero dei posti da coprire, comprendendovi anche le conferme da porre in votazione. La lista dei candidati deve restare depositata presso la Sede della Fondazione, con i relativi curricula, a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione, nei 4 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

Per acquisire la qualità di socio elettivo, o la conferma dopo un primo mandato, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e comunque di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Sono nominati o confermati soci elettivi coloro che, entro il numero dei posti da coprire, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si

superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i nominativi medesimi.

Articolo 15

Compiti

L'Assemblea dei soci è garante del rispetto degli interessi storici ed originari della Fondazione ed a tal fine:

- a) delibera le norme che regolano il proprio funzionamento;
- b) nomina i soci nel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 13 e 14;
- c) designa la metà dei componenti il Collegio di indirizzo, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- d) esprime pareri non vincolanti sulle seguenti materie: modifiche statutarie, competenze del Collegio dei Revisori, bilancio, programma pluriennale, documento programmatico previsionale, scioglimento della Fondazione ovvero sua fusione, trasformazione o incorporazione in altri enti;
- e) formula proposte nei confronti del Collegio di indirizzo;
- f) vigila sull'osservanza dei valori e dei principi ispiratori dell'attività della Fondazione;
- g) può eleggere, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea;
- h) nomina il Collegio di Garanzia nel rispetto di quanto previsto all'art. 15-bis.

I pareri dell'Assemblea dei soci vengono richiesti dal Collegio di indirizzo o dal Consiglio di Amministrazione nelle materie di rispettiva competenza deliberativa. Decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta, il Collegio o il Consiglio deliberano anche nel caso in cui il parere non sia stato espresso.

Articolo 15 bis

Il Collegio di Garanzia

L'Assemblea dei Soci provvede alla costituzione del Collegio di Garanzia, che dovrà avere composizione, competenze e modalità di funzionamento conformi alle disposizioni seguenti.

Il Collegio di Garanzia provvede all'istruttoria relativa alla verifica dei requisiti abilitanti per la nomina di nuovi Soci elettivi, sui cui esiti riferisce all'Assemblea dei soci, per le successive decisioni.

Il Collegio di Garanzia è formato da cinque componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea fra i Soci che non siano sospesi, ed elegge al suo interno il proprio Presidente. Il Collegio di Garanzia resta in carica per 5 anni, rinnovabili, dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alla sua nomina e mantiene le funzioni sino all'entrata in carica del Collegio subentrante. Nel caso in cui un componente il

Collegio perda la qualifica di Socio per scadenza dei termini, come pure per decadenza o rinuncia, cessa immediatamente da componente del Collegio.

Almeno 60 giorni prima della scadenza del Collegio in carica, il Presidente dell'Assemblea o in mancanza il Presidente della Fondazione invita i soci a proporre nominativi da presentare all'Assemblea per la formazione del nuovo Collegio. Ciascun nominativo, accompagnato dal relativo curriculum, deve essere presentato da almeno 10 soci. Ciascun Socio può proporre fino a tre nominativi.

Viene quindi predisposto un elenco dei candidati in ordine alfabetico da sottoporre al voto dell'Assemblea. Sono nominati alla carica di componente effettivo del Collegio i cinque nominativi che hanno raccolto il maggior numero di voti e comunque in misura non inferiore ai 2/3 dei votanti, ed a quella di componente supplente i successivi due nominativi anch'essi nel rispetto del quorum previsto dei 2/3. In caso di parità prevale il candidato più anziano di nomina a socio o in caso di parità anche in ciò il più anziano di età. Se nelle prime due votazioni, da tenersi ciascuna in occasioni distinte e temporalmente distanziate di almeno 15 giorni l'una dall'altra, non venisse raggiunto il quorum previsto di almeno 2/3, nelle successive votazioni si procederà a maggioranza.

Ove nel corso del mandato uno o più dei componenti effettivi del Collegio cessino dalla carica, per qualsiasi ragione, subentrano i supplenti, in ordine di graduatoria. Ove non sia possibile integrare il numero degli effettivi, si provvederà con apposita elezione alla prima Assemblea utile, partendo da una lista predisposta dal Presidente dell'Assemblea o in mancanza dal Presidente della Fondazione, formata da un numero almeno pari ai posti, effettivi e supplenti, da ricoprire. I nuovi componenti così nominati scadono con il Collegio in carica.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, ogni volta che sia necessario. Il Presidente del Collegio è tenuto a convocarlo quando ne è fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti effettivi o dal Presidente dell'Assemblea o della Fondazione. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti effettivi in carica. La mancata ingiustificata partecipazione a più di tre riunioni consecutive è causa di decadenza.

Le determinazioni assunte dal Collegio devono risultare da apposito verbale sottoscritto dai componenti partecipanti alla riunione.

La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito della Fondazione e delle sue società strumentali diversa da quella di Socio. Nell'ipotesi in cui sia nominato o designato ad altre cariche, l'interessato deve esercitare l'opzione entro sette giorni dalla comunicazione, a cura del Presidente dell'Assemblea o in mancanza del Presidente della Fondazione, della nomina o designazione; in mancanza si assume che intenda mantenere la carica ricoperta fino a quel momento.

Articolo 16

Riunioni

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del suo Presidente, mediante invio, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, al domicilio dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione

del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le medesime formalità con un preavviso di almeno tre giorni.

La seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo più uno di quelli in carica.

Articolo 17

Presidenza, adunanze e deliberazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione qualora l'Assemblea stessa non si avvalga della facoltà di eleggere un suo Presidente e Vice Presidente ai sensi dell'articolo 15, lettera g).

Salvi i casi in cui siano previste maggioranze qualificate, l'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Non è possibile conferire delega per essere rappresentati in Assemblea.

Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Le votazioni relative alle nomine dei Soci, del Presidente dell'Assemblea, del Collegio di Garanzia, alle designazioni dei componenti del Collegio di indirizzo, nonché quelle comunque riguardanti le qualità personali, morali o professionali delle persone, si effettuano sempre a scrutinio palese, salvo che almeno 1/5 tra gli aventi diritto al voto chieda di procedere mediante altra forma di votazione.

Per la nomina dei membri del Collegio di indirizzo, in caso di parità dei voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto e si superi con ciò il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.

Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario generale, o in sua assenza o impedimento chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Parte 4ª - Collegio di indirizzo

Articolo 18

Composizione

Il Collegio di indirizzo è composto da n. 20 membri che devono possedere, quali requisiti di professionalità, appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di

amministrazione presso enti pubblici e privati (secondo quanto eventualmente previsto da apposito regolamento approvato dal Collegio di indirizzo).

Nella nomina dei componenti l'organo di indirizzo, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite.

I 20 membri sono designati come segue:

- n. 10 da parte dell'Assemblea dei soci;
- n. 10 da parte dei seguenti Enti/Organismi:
 - Regione Emilia-Romagna 1
 - Comune di Bologna 1
 - Conferenza metropolitana 1
 - Città metropolitana di Bologna 1
 - Camera di Commercio di Bologna 1

(a rotazione fra le categorie economiche)

- Alma Mater Studiorum-Università di Bologna (Senato Accademico) 1
- Arcidiocesi di Bologna 1
- Ordini professionali (a rotazione) 1
- Organismi assistenziali, culturali, di volontariato, scientifici (a rotazione) 1
- Prefettura di Bologna 1

(con competenze nell'area del non profit e del volontariato)

Nell'ambito degli Ordini professionali e degli Organismi assistenziali, culturali, di volontariato e scientifici l'individuazione degli Ordini e Organismi designanti avviene, secondo criteri di rotazione, da parte del Collegio di indirizzo.

La nomina non comporta rappresentanza nel Collegio di indirizzo degli Enti/Organismi dai quali proviene la designazione. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli Enti/Organismi designanti.

Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinate; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Collegio di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

I componenti il Collegio di indirizzo durano in carica quattro anni dalla data di insediamento dell'organo e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo fatto salvo il disposto di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. 18 maggio 2004, n. 150.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per l'integrazione del Collegio di indirizzo.

Il mandato dei componenti il Collegio di indirizzo nominati in sostituzione scade con quello dell'organo stesso.

I soggetti cui spetta la designazione devono attenersi ai seguenti criteri:

- i componenti devono essere scelti in modo da favorire la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione;
- i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 6, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo e non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 7.

Il Presidente della Fondazione, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'organo, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione della carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all'Assemblea dei soci ed ai soggetti cui competono le designazioni, segnalando i settori ammessi e i settori rilevanti di intervento della Fondazione, stabiliti ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, e trasmettendo altresì copia del documento programmatico previsionale e delle linee di indirizzo triennali in vigore nel periodo. L'Assemblea dei soci e gli enti di cui al terzo comma, secondo alinea del presente articolo provvedono conseguentemente con l'indicazione dei nominativi di propria spettanza tra soggetti portatori di professionalità, competenza ed autorevolezza per la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale di riferimento; a tal fine, gli enti di cui al terzo comma, secondo alinea possono riunirsi in apposita conferenza avente per oggetto le designazioni, anche per assicurare un'adeguata presenza del genere meno rappresentato. Per la individuazione del sistema degli interventi e degli specifici interventi di interesse generale per il territorio di riferimento, nelle determinazioni del Collegio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci si tiene conto degli elementi acquisiti anche attraverso forme di consultazione con gli enti pubblici e privati che per legge concorrono alla formazione dell'organo di indirizzo e con le altre Fondazioni di origine bancaria operanti sul territorio, al fine di mantenere un elevato grado di responsabilità nei confronti del territorio riguardo alle azioni di utilità sociale della Fondazione.

Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione unitamente alla documentazione richiesta, relativamente a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal Collegio di indirizzo.

Il Collegio di indirizzo provvede, in piena autonomia, entro 15 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, alla valutazione dei nominativi designati e alla relativa nomina, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Dell'avvenuta nomina il Presidente dà comunicazione al soggetto designante e agli interessati che, entro 10 giorni dalla ricezione, provvedono a far pervenire alla Fondazione la propria accettazione.

Qualora il soggetto cui compete la designazione non proceda alla medesima nel termine previsto, benché sollecitato, trascorsi ulteriori 10 giorni, alla designazione, nel rispetto dei criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava, provvede:

- il Prefetto di Bologna per i componenti la cui designazione compete agli Enti/Organismi di cui al terzo comma, secondo alinea, del presente articolo;
- il Presidente del Tribunale di Bologna per i componenti la cui designazione compete all'Assemblea dei soci.

Articolo 19

Competenze

Sono di competenza del Collegio di indirizzo le decisioni in materia di:

- 1) modificazione dello statuto;
- 2) scelta dei settori rilevanti, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- 3) approvazione e modificazione dei regolamenti interni previsti dallo statuto, sentito il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione di quello di cui all'art. 22, comma 2, n. 5;
- 4) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione;
- 5) nomina e revoca per giusta causa del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, con determinazione dei relativi compiti ai sensi dell'art. 25, ed eventualmente del Revisore contabile effettivo e di quello supplente, nonché dei relativi compensi e rimborsi spese, come pure delle modalità di erogazione;
- 6) individuazione del componente il Collegio di indirizzo investito di funzioni vicarie del Presidente nell'ambito del Collegio di indirizzo stesso;
- 7) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori;
- 8) proposte al Consiglio di Amministrazione dei nominativi degli Amministratori e dei Sindaci della Società bancaria conferitaria, nonché del rappresentante della Fondazione nell'eventuale patto di sindacato del Gruppo bancario;
- 9) verifica per i componenti il Collegio di indirizzo dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro 30 giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- 10) approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- 11) determinazione, anche su proposta e comunque sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alla necessità del territorio, e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- 12) approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- 13) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;

- 14) istituzione di imprese strumentali, anche su proposta del Consiglio, nonché acquisto e dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
- 15) approvazione delle operazioni di scioglimento, di trasformazione, di fusione o incorporazione in altri enti della Fondazione;
- 16) nomina di Commissioni consultive di istruttoria, di controllo o di studio, temporanee o permanenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e gli eventuali compensi; qualora a far parte di dette Commissioni vengano chiamati componenti gli organi della Fondazione, l'incarico deve essere preventivamente concordato con gli interessati ed affidato con delibera indicante, sentito il Collegio dei revisori, l'eventuale compenso. Qualora vi partecipino componenti del Collegio di indirizzo agli stessi possono essere riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati all'effettiva partecipazione ai lavori;
- 17) accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione. Qualora le sanzioni riguardino componenti il Collegio di indirizzo, deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori.

Articolo 20

Adunanze e deliberazioni

Il Collegio di indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio componente investito delle funzioni vicarie del Presidente.

Esso si riunisce di norma quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Collegio di indirizzo e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con i medesimi citati strumenti, con un preavviso di almeno 24 ore.

Alle riunioni del Collegio di indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché il Segretario generale, o in sua mancanza o impedimento chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Il Collegio di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio di indirizzo mediante l'utilizzo di sistemi telefonici o di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Il Collegio di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente dell'organo investito delle funzioni vicarie.

Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 30 e ad eccezione altresì di quelle relative alla modifica dello statuto, all'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Collegio, arrotondato all'unità superiore.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Le votazioni, comprese quelle riguardanti le qualità personali, morali o professionali delle persone, si effettuano sempre a scrutinio palese, salvo che almeno quattro componenti chiedano di procedere mediante altra forma di votazione. In tale caso il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.

Parte 5ª - Consiglio di Amministrazione

Articolo 21

Composizione, requisiti di professionalità, durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri nominati dal Collegio di indirizzo.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti e di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.

La durata del mandato degli Amministratori è di quattro anni dalla data di insediamento dell'organo. Gli Amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato, fatto salvo il disposto di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. 18 maggio 2004 n. 150.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Collegio di indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Il mandato dei componenti il Consiglio di Amministrazione in sostituzione scade con quello dell'organo stesso.

Articolo 22

Competenze

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- 1) la nomina, nel proprio seno, del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- 2) l'attività di gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione pluriennale definita dal Collegio di indirizzo;
- 3) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- 4) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
- 5) la definizione dei regolamenti interni di funzionamento per le materie di competenza riguardanti l'operatività, la struttura, ivi comprese le norme relative all'organico ed al trattamento del personale, tutto ciò anche con riguardo agli enti strumentali;
- 6) l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
- 7) la nomina del Segretario generale ed eventualmente del Vice Segretario generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza nonché l'assunzione dei provvedimenti conseguenti entro 30 giorni dall'accertamento delle cause;
- 8) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza entro 30 giorni dall'accertamento delle cause;
- 9) la nomina di Commissioni consultive di istruttoria, di controllo o di studio, temporanee o permanenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, determinandone le funzioni, la composizione e gli eventuali compensi; qualora a far parte di dette Commissioni vengano chiamati componenti gli organi della Fondazione, l'incarico deve essere preventivamente concordato con gli interessati ed affidato con delibera indicante, sentito il Collegio dei revisori, l'eventuale compenso. Qualora vi partecipino componenti del Collegio di indirizzo agli stessi possono essere riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati all'effettiva partecipazione ai lavori;
- 10) l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione;
- 11) la designazione per le nomine degli Amministratori e dei Sindaci della Società bancaria conferitaria nonché la nomina del rappresentante della Fondazione nell'eventuale patto di sindacato del Gruppo bancario, sentite le proposte del Collegio di indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze ed i poteri del Presidente e del Vice Presidente, può delegare al Presidente medesimo, al Vice Presidente o ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio in merito all'assolvimento del mandato, secondo le modalità fissate dal Consiglio stesso.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito un generale potere di proposta al Collegio di indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e l'attività della Fondazione ed in particolare:

- le modifiche statutarie,
- la scelta dei settori rilevanti,

- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni,
- le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti,
- la istituzione di imprese strumentali,
- i programmi di attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente all'Assemblea dei soci gli atti ed i documenti sui quali essa esprime pareri ai sensi dell'art. 15, lettera d) del presente statuto.

Articolo 23

Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano.

Si intende componente del Consiglio di Amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Esso si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione da effettuarsi con i medesimi citati strumenti, con un preavviso di almeno 24 ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi telefonici o di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano.

Alle riunioni partecipa il Segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le qualità fisiche, psichiche o professionali delle persone. In tale caso il Segretario generale svolge le funzioni di scrutatore.

Parte 6ª - Presidente della Fondazione

Articolo 24

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci, nel caso in cui la stessa non abbia provveduto a nominare la propria Presidenza secondo quanto previsto dall'art. 15, lettera g, il Collegio di indirizzo e il Consiglio di Amministrazione e assicura il loro corretto ed efficace funzionamento;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza – sentito il Vice Presidente – ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione ai fini della ratifica;
- svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Collegio di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nell'ambito del Collegio di indirizzo, sono esercitate dal Vice Presidente; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione al Vice Presidente o, d'intesa con quest'ultimo, a componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero eccezionalmente e motivatamente a dipendenti e terzi.

Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio stesso.

Parte 7ª - Collegio dei Revisori

Articolo 25

Composizione, durata in carica, compiti

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Collegio di indirizzo ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Tutti i Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

I Revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica sino alla prima riunione del Collegio di indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni di cui all'art. 2403 del Codice Civile, ivi incluso – salvo diversa deliberazione del Collegio di Indirizzo, sentito il parere dell'Assemblea - il controllo contabile; esso opera con le modalità stabilite dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2404 a 2407, del Codice Civile.

I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Collegio di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui con deliberazione assunta ai sensi del presente articolo il controllo contabile sia affidato a un Revisore contabile, egli avrà i compiti e le responsabilità di cui alla vigente normativa. Per i requisiti e la durata in carica valgono le disposizioni contenute nel presente articolo. Dovrà altresì essere nominato un Revisore contabile supplente, per il cui subentro e per la cui durata in carica valgono le disposizioni del presente articolo.

Parte 8ª - Segretario generale e struttura operativa

Articolo 26

Segretario generale

Il Segretario generale collabora, nell'ambito dei compiti e dei poteri che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, con il Presidente, il Vice Presidente e con i Consiglieri eventualmente delegati, ai quali risponde.

In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale, se nominato, devono essere scelti tra persone di idonea ed elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

La durata dell'incarico del Segretario generale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 27

Struttura operativa

La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

Titolo III

Scritture contabili, bilancio e documento programmatico previsionale

Articolo 28

Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene i libri dei soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci, del Collegio di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario generale.

La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, viene tenuta una specifica contabilità separata e predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 29

Documento programmatico previsionale – Bilancio annuale

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Collegio di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Collegio di indirizzo medesimo. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all'Autorità di vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Collegio di indirizzo approva, vista la relazione del Collegio dei Revisori, il bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione e depositati almeno 30 giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione. Entro i quindici giorni successivi all'approvazione trasmette poi la documentazione di bilancio all'Autorità di vigilanza.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Collegio di indirizzo.

Il bilancio, la relazione sulla gestione e il documento programmatico previsionale, devono essere trasmessi all'Assemblea dei soci in tempo utile ai fini della formulazione di un eventuale parere.

Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio dando in particolare separata evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione, nonché nelle forme stabilite dall'Autorità di vigilanza.

Titolo IV

Durata, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Articolo 30

Durata, liquidazione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione ha durata illimitata.

Essa può essere posta in liquidazione, oltre che nel caso di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153, con deliberazione assunta dal Collegio di indirizzo, nelle fattispecie e secondo le modalità previste dalla legge, votata da quattro quinti dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore, ed approvata dall'Autorità di vigilanza. Può inoltre trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione, previa deliberazione anch'essa assunta dal Collegio di indirizzo con voto favorevole di quattro quinti dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore.

In caso di liquidazione, l'eventuale residuo netto viene devoluto a termini della vigente normativa.

Titolo V

Norme transitorie – Efficacia delle modifiche allo Statuto

Articolo 31

Norme transitorie – Efficacia delle modifiche allo Statuto

1. Le modifiche statutarie, tempo per tempo deliberate dai competenti Organi della Fondazione, entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.

2. Il mandato dei componenti del Collegio di indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei Revisori, in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie, è confermato secondo le norme vigenti al momento della nomina, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3.

3. Il mandato dei componenti del Collegio di indirizzo in corso alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie cessa il 10 luglio 2020, data di scadenza dell'intero organo, salvo i casi in cui il mandato scada anteriormente per decorrenza naturale del termine. Segnatamente, per coloro che si sono insediati il 17 ottobre 2013, scade il 16 ottobre 2018; per coloro che si sono insediati il 17 marzo 2014, scade il 16 marzo 2019; per coloro che si sono insediati il 29 settembre 2015 e il 21 dicembre 2015, il mandato scade comunque il 10 luglio 2020. Al 10 luglio 2020 scade altresì, ai sensi dell'art. 18, comma 9, il mandato dei componenti del Collegio di indirizzo eventualmente insediati entro la predetta data successivamente alle presenti modifiche statutarie.

4. In relazione alle disposizioni in tema di incompatibilità, fino al termine del loro mandato, i componenti degli Organi aventi al 5 febbraio 2013, data di approvazione delle relative modifiche statutarie, cariche riconducibili alle previsioni dell'art. 7, comma 3, secondo alinea, e comma 4, secondo periodo, possono mantenere le relative cariche fino alla loro scadenza determinata secondo le norme vigenti al momento della nomina, non possono essere rinnovati in tali cariche, né assumere ulteriori cariche riconducibili alle medesime previsioni.

5. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dal Protocollo d'intesa, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste di volta in volta dal Protocollo medesimo. In particolare, per quanto concerne l'indebitamento, la Fondazione agisce nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 8, e nell'art. 3, comma 2, del citato Protocollo.

6. I componenti dell'Assemblea dei Soci di nomina assembleare in carica alla data del 22 dicembre 1991 conservano la qualità di soci a vita, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento della nomina.